DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001256	19/06/2026

OGGETTO: Struttura Burocratico Legale - Nomina legale interno per la proposizione di ricorso in Cassazione avverso la sentenza n°540/26 emessa dalla Corte di Appello di Bari nella causa civile R.G. n°887/2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001473 DEL 15/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 3 (tre) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 19/06/2026 10:32 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 19/06/2026 12:15* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 19/06/2026 15:50 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 19/06/2026 15:22* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 19/06/2026 15:50
Raffaele IORIO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Proposta N.ro 0001473/2026

OGGETTO: **Struttura Burocratico Legale - Nomina legale interno per la proposizione di ricorso in Cassazione avverso la sentenza n°540/26 emessa dalla Corte di Appello di Bari nella causa civile R.G. n°887/2025.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 329/DG del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile e Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso per decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'attrice chiedeva al Tribunale di Bari, di invitare la ASL BA al pagamento delle somme relative rimborso delle spese di locazione "superiori al minimo" ex art. 3 Regolamento Reg. Puglia n.11/2008, sostenute dalla stessa attrice per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione psichiatrica negli anni 2013-2016;
- la ASL BA opponeva il decreto ingiuntivo, ritenendo la pretesa infondata;
- con sentenza n°1381/2025 del 09/04/.2025, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione e condannava la ASL BA al pagamento delle somme richieste ed alle spese di lite, nonostante fosse intercorso accordo con la ricorrente;
- avverso la sentenza n°1381/2025, la ASL BA proponeva appello con un legale interno per la riforma della sentenza ma, con sentenza n°540/2026, pubblicata il 21/4/2026, la Corte di Appello di Bari rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

RITENUTO

- che è interesse della ASL BA proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n°540/2026, per tutelare gli interessi e le ragioni della stessa, affidando incarico ad un avvocato interno.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa:

- di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n°540/2026 della Corte di Appello di Bari, emessa nel giudizio R.G. n°887/2025, conferendo procura speciale per la rappresentanza e difesa dell'Azienda all'avv. Gaetano Caputo, legale interno, ratificando l'operato svolto.

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

35/17

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001473 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001256 DEL 19/06/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Carucci Angelo Ernesto	*Firmato digitalmente il 17/06/2026 07:20*
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	*Firmato digitalmente il 17/06/2026 08:05*
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	*Firmato digitalmente il 19/06/2026 08:53*